

Quesito n. 2

Il punto 4.1.1 del Disciplinare di gara Plico A – Documentazione amministrativa alla lettera b) prevede che per le società di capitali la dichiarazione sostitutiva di certificazione debba essere resa da “tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza”...

Si segnala che le banche di carattere nazionale potrebbero trovarsi nell'impossibilità di far sottoscrivere a tutti i predetti soggetti tale dichiarazione.

Chiediamo conferma che gli stati, qualità personali e fatti relativi a tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza possano essere dichiarati salò sottoscrittore della documentazione di gara anche per tutti gli altri Legali Rappresentanti, in carica e cessati.

Risposta

A conferma di quanto chiesto, si riporta l'orientamento del Consiglio di Stato:

“...omissis... la dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 sia resa da un unico legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato. Ma a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti, non solo per consentire alla Stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche ma anche per l'assunzione di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato.

Infatti la mancata indicazione dei nominativi dei soggetti diversi dal dichiarante riguardo ai quali si attesta l'insussistenza di cause ostative sul piano della moralità implica anche la mancata assunzione di responsabilità per il caso di non veridicità della dichiarazione che rappresenta il “proprium” del meccanismo dell'autocertificazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1516 del 16 marzo 2012; n. 6053 del 16 novembre 2011; Sez. V, n. 7578 del 20 ottobre 2010).

Quesito n. 3

L'art. 12 – GARANZIA FIDEJUSSORIA dello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale 2016 – 2020 impegna il Tesoriere a rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori.

Si chiede che il rilascio di dette fidejussioni nell'interesse del Comune di Bertiole a favore di terzi creditori avvenga con apposizione di un vincolo per pari importo sull'importo dell'anticipazione di tesoreria regolata dall'art. 11 dello Schema di Convenzione.

Risposta

L'art. 207 “Fidejussione” del D.Lgs. 267/2000 nulla dispone circa l'eventuale vincolo da apporre su una quota dell'anticipazione di tesoreria.

Anche il Regolamento di Contabilità dell'Ente nulla disciplina in tal senso.

Non essendo tale previsione supportata da obbligo normativo, potrà essere oggetto di eventuali successive valutazioni.